



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE



in persona dei seguenti magistrati:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Dr. Gian Piero Scoppa | Presidente |
| - Dr.ssa Nicola Graziano | Giudice |
| - Dr. Marco Pugliese | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritta al numero 33291 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, proposta da:

[REDACTED] - FONDAZIONE (codice fiscale: **[REDACTED]**), in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato/a e difeso/a dagli avv.ti **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, quali procuratori *ad litem* giusti mandati in atti e con loro domiciliato/a presso **[REDACTED]**:

contro

AVV. **[REDACTED]** nato/a a **[REDACTED]** (NA) il **[REDACTED]** (codice fiscale: **[REDACTED]**) rappresentato/a e difeso/a da sé stesso nonché avv.ti **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**

e [REDACTED], quali procuratori *ad litem* giusti mandati in
atti e con loro domiciliato/a presso [REDACTED]

con la partecipazione dei seguenti *litisconsorti*

PRESIDENTE P.T. DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA;

[REDACTED] nato/a a NAPOLI () il 02/01/1974 (codice fiscale:
[REDACTED]);

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI IN PERSONA DEL SOSTITUTO DELEGATO AGLI AFFARI
CIVILI;

rimasti contumaci;

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art 700 emessa dal Tribunale di
Napoli – dr. Feo, adottata il 15.11.2018 nell'ambito del procedimento cautelare
iscritto al sub 2 del relativo giudizio di merito già pendente al n.r.g. 21894/18;

sulla base dei seguenti

MOTIVI

1. Con l'ordinanza reclamata il giudice ha sospeso la delibera del 27.4.2017 con
cui il Consiglio generale della fondazione reclamante non avrebbe nominato
proprio consigliere l'avv. Francesco [REDACTED], designato dal Presidente della
Giunta della Regione Campania ai sensi dell'art. 9 del relativo statuto. Ha inoltre
inibito la nomina di altro soggetto, in sostituzione del [REDACTED] in attesa della
decisione di merito.

1.2 La fondazione ha dedotto l'illegittimità della misura cautelare, in particolare per carenza del profilo del *fumus boni iuris* (tra l'altro, per l'inesistenza di un diritto soggettivo in capo al reclamato ad essere nominato membro del Consiglio generale, benché designato dall'ente preposto, anche perché non nel possesso dei requisiti statuari richiesti) nonché di quello del *periculum in mora*.

1.3 L'avv. ██████████ si è costituito ed ha resistito.

2. L'assunto secondo cui la nomina a membro del Consiglio generale deriva direttamente ed in maniera vincolata dalla designazione, è infondato.

2.1. L'art. 9 dello statuto della fondazione (2012 2017) prevede un complesso *iter* per la nomina dei consiglieri del Consiglio generale, quale organo fondamentale di indirizzo gestionale. Taluni soggetti istituzionali statutariamente previsti indicano, su impulso dello stesso organo consiliare, le persone che intendono "designare" alla carica di consigliere, in possesso di una serie di requisiti, tra cui l'indipendenza e la garanzia che operino nello "esclusivo" interesse della fondazione e che sia in grado di contribuire "efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali". Ai sensi dell'art. 10 il consiglio provvede a "ratificare" la sua composizione con i soggetti designati.

Da tanto discende che la nomina a membro del Consiglio generale della fondazione reclamante non dipende esclusivamente dall'atto di designazione bensì dalla ratifica che ne deve fare lo stesso organo consiliare. E un'eventuale automatismo ovvero vincolatività risultano esclusi proprio dalla necessità, richiesta espressamente dallo statuto, di verificare preliminarmente la sussistenza dei relativi requisiti previsti dall'art. 9. E ciò prima ancora che, in sede di ratifica ai sensi del successivo art. 10 e di "insediamento" ai sensi dell'art. 11, l'organo consiliare verifichi (anche) rispettivamente "la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 27" dello statuto e (tra l'altro) la "assenza di ragioni di incompatibilità".



Se si vuole dare un senso all'impianto statutario, per come articolato, il meccanismo della ratifica è previsto proprio al fine di consentire alla fondazione (*rectius* al Consiglio generale) di "sindacare" le scelte fatte dagli enti designanti, sia pure nei limiti statutariamente predeterminati. Scongiurando così la nomina a membri del fondamentale organo della fondazione di persone inidonee a rivestirne il ruolo e/o comunque a supportarne i fini.

D'altra parte, la fondazione è un istituto di diritto privato che, in quanto tale, del tutto fisiologicamente è portatore di interessi parziali, nel cui raggiungimento si concretizzano i fini.

Come in più parti sancito dallo statuto della Fondazione ██████████, il Consiglio generale rappresenta quello "organo di indirizzo" (art. 9) che ne determina i programmi le priorità e gli obiettivi, verificando poi i risultati raggiunti (art. 11).

Tale organo consiliare, quindi, in quanto interprete dei fini, risulta ontologicamente deputato anche a verificare che coloro che ne sono designati membri, siano in grado di contribuire "efficacemente" al loro "perseguimento". E ciò, come visto, prima ancora di valutare la sussistenza "di ragioni di incompatibilità".

Di conseguenza va escluso che il ██████████ possa considerarsi membro del Consiglio generale della fondazione per effetto della sola designazione.

3. In via assorbente, poi, nel caso di specie non risulta configurabile in capo al reclamato una posizione giuridica soggettiva idonea a fondare una tutela di tipo "demolitorio" rispetto alla delibera in oggetto.

3.1 Nelle fondazioni, come è noto, l'annullamento delle delibere contrarie allo statuto è attribuito alla cd. Autorità di vigilanza (nel caso di specie al Ministero



dell'Economia), che nel sue attribuzioni di controllo ne accerta, tra l'altro, la conformità alla legge (art. 25 c.c.).

Tale competenza della Pubblica amministrazione appare pertanto preclusiva dell'impugnabilità della delibera di una fondazione dinanzi al giudice ordinario. Semmai, il soggetto appartenente all'organo, ovvero comunque interessato, potrà impugnare il provvedimento negativo o positivo dell'Autorità di vigilanza dinanzi al giudice amministrativo.

Infatti, secondo taluni non sarebbe escluso che tale controllo possa essere sollecitato da coloro che fanno parte degli organi della fondazione nonché da qualsiasi altro interessato.

Invero, sul punto il Consiglio di Stato, in una pronuncia peraltro evocata in questa sede (la n. 3405/03), ma riferita al caso di delibera di revoca di un consigliere (e non di mancata nomina), ha addirittura escluso quest'ultima possibilità in assenza di "alcuna disposizione che imponga all'amministrazione di esercitare il controllo su sollecitazione di parte".

Al privato, semmai, laddove concretamente interessato, è rimessa la facoltà di agire in sede ordinaria al fine di ottenere una tutela avverso quelle condotte della fondazione ritenute ingiustamente lesive di un proprio diritto soggettivo. Ma ciò chiaramente al di fuori dello "schema impugnatorio" delle delibere.

La fattispecie di cui all'art. 23 c.c. risulta applicabile solo alle associazioni riconosciute, ed esteso analogicamente a quelle non riconosciute.

4. Ad ogni modo, difetterebbe una legittimazione soggettiva in grado di fondare il tipo di tutela richiesto.

4.1 Pur volendo ritenere applicabile alle fondazioni lo "schema" di tutela di tipo impugnatorio al di fuori al di fuori dei limiti previsti dall'art. 25 c.c. (ritenuto o meno applicabile quello di cui all'art. 23), nel caso di specie trattasi di delibera a



contenuto negativo e il ██████████ non sarebbe comunque titolare di una posizione giuridica soggettiva in grado di radicare una tutela di tipo "pretensivo", cioè volta ad ottenere la nomina a membro del Consiglio generale della reclamante. Di conseguenza difetterebbe in ogni caso proprio un interesse processualmente rilevante ad ottenerne l'annullamento.

L'art. 9 dello statuto della fondazione prevede che la nomina dei consiglieri del Consiglio generale avvenga tra soggetti indicati dagli enti istituzionali "designanti", su impulso dello stesso organo consiliare, che poi provvede a "ratificare" a certe condizioni la sua composizione.

Non risultano sussistere obblighi e/o doveri di nomina dell'avv. ██████████ a membro del Consiglio generale della fondazione, pertanto unico soggetto che semmai avrebbe radicato un interesse giuridicamente rilevante per "reagire" alla decisione assunta con la delibera in oggetto sarebbe stato il Presidente della Regione Campania in quanto designante. Ma come è noto in questa sede non ha assunto alcuna posizione avverso tale decisione. Anzi, lo stesso ██████████ ha dedotto a fondamento della richiesta cautelare che sarebbe stata possibile una scelta della Regione di designare altre persone per la nomina in questione.

4.2 Nel merito risulta pertanto che l'odierno reclamato avrebbe al più diritto ad accedere ad una tutela di tipo risarcitorio, laddove provato un ingiusto danno conseguente ad un comportamento illecito della fondazione, *sub specie* mancata nomina (che avrebbe frustrato quelle sue aspettative occasionalmente radicatesi con la designazione regionale).

5. Di conseguenza, quindi, risulta comunque preclusa l'adozione della misura cautelare disposta perché consentirebbe al ██████████ di ottenere una tutela non ammissibile nel merito, oltre a "paralizzare" l'attività della fondazione al di fuori dello schema di legittimazioni previsto dalla legge (quello dell'art. 25 c.c., ma



anche nel caso si ritenesse applicabile quello dell'art. 23, in assenza della relativa legittimazione).

6. Infine, a questo punto appare opportuno chiarire che dallo stato degli atti non risultano comunque fondate le doglianze dedotte nella domanda di merito dal ██████████ a fondamento dell'illegittimità dei motivi posti a base della mancata ratifica.

Quanto emerso in seno al Consiglio generale alla riunione del 27.4.2017 (come anche a quella del 27.9.2017) configurano circostanze che, in questa sede, appaiono idonee ad escludere che in capo all'avv. ██████████ sussistano i requisiti richiesti dallo statuto (che sia cioè in grado di operare nello "esclusivo" interesse della fondazione e comunque di contribuire "efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali").

Dallo stato degli atti infatti appare che il reclamato ha assunto iniziative e comunque manifestato posizioni antitetiche rispetto agli indirizzi e ai programmi assunti dalla fondazione, oltre che dannosi per i suoi interessi. E ciò a prescindere dalla eventuale meritevolezza delle ragioni sottese rispettivamente alle iniziative e posizioni assunte dal reclamato (rispetto alle quali già è previsto il presidio di intervento amministrativo).

P.Q.M.

- accoglie il reclamo e per l'effetto annulla la misura cautelare impugnata;
- spese al definitivo.

Si comunichi

Così deciso il 5/02/2019

Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa